



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO"

Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)

Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10

COD. MECCANOGRAFICO CEIC82900P - **COD. FISCALE** 80106720610 - **COD. UNIVOCO** UF6WZ4

CONTATTI: SEGRETERIA - D.S - D.S.G.A. Tel. 0823 378590/378641

EMAIL: ceic82900p@istruzione.it - **PEC:** ceic82900p@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icboscoporticodicaserta.edu.it

I. C. "S. G. BOSCO"
PORTICO DI CASERTA
Prot. 0005982 del 13/09/2021
06 (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
AI FORNITORI / ENTI ESTERNI
AL DSGA
AL SITO WEB
ATTI-SEDE

Oggetto: Estensione certificazione verde Covid-19 "Green pass"

Si comunica che il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 122. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 "Fino al 31 dicembre 2021 [...] chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

Dal momento che i decreti legge hanno efficacia dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta, **a far data da sabato 11 settembre non solo il personale scolastico ma anche, a puro titolo di esempio, genitori, fornitori, manutentori, educatori ecc potranno entrare solo dopo aver verificato il possesso e la validità del green pass** recandosi, come prima cosa, all'ingresso del plesso dove un delegato del Dirigente scolastico è in possesso di dispositivo con la app ufficiale di verifica.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000 euro).

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (nota bene : non è utile la semplice esibizione di tampone negativo, ma occorre esibire il green pass valido 48 ore rilasciato a seguito di tampone negativo);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Ai sensi del successivo comma art. 1 comma 3: "La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno tassativamente contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al_____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Forse non è superfluo sottolineare che (art. 1, c. 2): “La disposizione di cui al primo periodo (cioè il possesso e l’esibizione delle certificazione verde) **NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti**”. Quindi, gli alunni di tutti gli ordini accederanno alla scuola regolarmente, come sempre, senza alcuna operazione.

Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo scopo di aumentare ulteriormente il livello di tutela delle alunne e degli alunni, nel momento in cui si recano a scuola, nonché del personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Presutto

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa